

Presidi, incarichi dubbi

DI GIUSEPPE PENNISI

Posta in dubbio la legittimità degli incarichi di presidenza (per l'anno scolastico 2006-07) conferiti mediante conferma dei docenti che nell'anno precedente avevano ottenuto l'incarico di preside, giovandosi del beneficio di riserva dei posti a favore delle categorie protette.

In tali casi, i posti disponibili, in relazione alla carenza di docenti già legittimamente incaricati dell'esercizio della funzione di preside e come tali confermabili, dovevano essere attribuiti ricorrendo all'istituto della reggenza, a dirigenti di ruolo. E proprio su ricorso di dirigenti interessati a ottenere in reggenza altro istituto scolastico oltre a quello di titolarità, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione staccata di Latina) con ordinanza n. 688 dell'8 settembre 2006, ha accolto la domanda di sospensione cautelare della direttiva ministeriale sulla conferma (prot. 121, del 14 luglio 2006). Occorre precisare che la sospensione della direttiva ministeriale riguarda solo la particolare disposizione concernente la conferma degli incaricati che avevano beneficiato della riserva prevista dalla normativa (dichiarata incostituzionale), ed è limitata alle specifiche situazioni dedotte dai ricorrenti.

LA QUESTIONE

La situazione della conferma dei presidi incaricati per l'anno scolastico 2006-07 ha evidenziato qualche problema a seguito della sentenza della Corte costituzionale (n. 190, 11/5/06), che ha fatto venir meno l'efficacia della normativa concernente la riserva dei posti a favore di categorie protette (art. 8-bis, decreto legge n. 28/5/04, n. 136, convertito in legge 27/7/04, n. 186).

LA DECISIONE

Il primo aspetto dell'ordinanza cautelare del giudice amministrativo

attiene alla determinazione della giurisdizione. Con riferimento alla natura organizzatoria del provvedimento impugnato (direttiva ministeriale) e come tale incidente su posizioni di interesse legittimo, il tribunale amministrativo (sez. staccata di Latina) ha riconosciuto la propria giurisdizione. Con riguardo alla questione sostanziale (conferma degli incarichi conferiti nell'anno scolastico 2005-06, prima della sentenza della Corte costituzionale) il giudice amministrativo ha osservato che gli incarichi conferiti per l'anno scolastico 2005-06, siccome di natura temporanea, avevano esaurito i loro effetti. La conferma dell'incarico per i presidi già incaricati o la reggenza conferita ai dirigenti di ruolo, costituiscono rapporti giuridici ai quali deve essere applicata la legge vigente. Al momento di applicazione della normativa, in particolare relativamente alla conferma dell'incarico, non si poteva prescindere dalla nuova sentenza della Corte costituzionale circa l'illegittimità costituzionale di benefici riconosciuti anche nelle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici a favore degli appartenenti a categorie protette. Per il giudice amministrativo, dunque, nel caso di incarichi non conferibili riguardo alla norma ormai vigente, non poteva procedersi alla conferma dell'incaricato di presidenza destinatario di un beneficio non più attuale e non riconoscibile. La sede scolastica non assegnata a seguito della conferma di precedente incarico doveva essere assegnata per reggenza. (riproduzione riservata)